REGOLAMENTO (CEE) N. 544/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

relativo all'apertura di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 168,

considerando che l'articolo 168 dell'atto di adesione ha previsto un regime di graduale soppressione delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dalla Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi ;

considerando che, in corrispondenza di questa graduale soppressione, è opportuno disporre l'apertura annua di contingenti, ripartiti per voce o sottovoce tariffaria, nei limiti dei quantitativi globali fissati dall'atto di adesione ;

considerando che, nell'ambito di detti quantitativi globali, la ripartizione dei contingenti per voce o sottovoce tariffaria si effettua, sul piano percentuale, secondo la ripartizione applicata nel 1983 ;

considerando che occorre istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di contingenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca.

2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato.

Articolo 2

La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 che, se del caso, può essere oggetto di un frazionamento su una base semestrale, fra le imprese di cui all'allegato XII dell'atto di adesione, è effettuata dalle autorità spagnole competenti.

Articolo 3

Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° marzo al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti, voce e sottovoce	Designazione delle merci	Quantità autorizzate a dazio nullo (t)
03.01 B I t) 2	Naselli congelati	18 690
03.01 B II b) 1, 2, 6, 8, 9 ex 03.01 B II b) 14	Filetti congelati	3 640
ex 03.02 A I b)	Merluzzi, salati, non secchi	1 650
ex 03.01 B I c)	Tonni congelati	1 650
ex 03.01 A I b) ex 03.01 B I ex 03.01 C	Prodotti della pesca vari congelati	4 700
ex 03.01 B I	Pesci vari freschi	13 120
ex 03.03 B IV a) 1 cc)	Calamari (Illex) congelati	8 220
ex 03.03 B IV a) ex 03.03 B IV b)	Molluschi freschi e congelati	7 150
ex 03.03 A I ex 03.03 A III b) ex 03.03 A IV c) ex 03.03 A V a) 1	Crostacei congelati	6 820
ex 03.03 A I 03.03 A II a) ex 03.03 A III b) 03.03 A V a) 2	Crostacei vivi e freschi	660
	Totale :	66 300